

# STATUTO

## Articolo 1 (Costituzione e Sede)

Con atto Costitutivo di data 01 Settembre 2007 è costituita in Reggio (RE - Italia), con sede nel comune di Reggio (RE) una Associazione Sportivo Dilettantistica sotto la denominazione Centro Coreografico TempoDanza Associazione Sportivo Dilettantistica, abbreviabile in "TempoDanza A.S.D.". La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Reggio Emilia, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

## Articolo 2 (Scopi, finalità, durata)

L'Associazione è un soggetto di diritto privato apolitico, aconfessionale e senza finalità di lucro. Essa ha per scopo:

- la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, a qualunque livello, anche sociale e promozionale per ogni fascia di età e di popolazione, nonché anche a scopo formativo, della danza ed altre attività sportive correlate;
- la promozione, la diffusione, il coordinamento e la pratica, a qualunque livello di attività culturali, teatrali e musicali per ogni fascia di età;
- promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità mediante iniziative sportive, ricreative e culturali, anche attraverso altri gruppi, al fine di stimolare ed accrescere tra gli aderenti lo spirito di associazionismo, di aggregazione e solidarietà;
- l'organizzazione e la partecipazione a gare, campionati, manifestazioni e spettacoli, nonché l'attuazione di attività ricreative, di insegnamento e di aggregazione, prestando attenzione per lo sviluppo psico-fisico di bambini e ragazzi, correlate allo scopo sociale;
- effettuare attività di miscita strettamente complementare a quella istituzionale,



- o operare, con la propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

L'Associazione può organizzare, nell'ambito della propria sede e dei locali annessi, ed esclusivamente a favore dei propri associati, servizi accessori quali l'attività di mensa interna ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali tutte marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni della legislazione vigente.

L'Associazione potrà affiliarsi alla Federazione Italiana Danza Sportiva o ad altri Enti o Federazioni, il cui statuto e i regolamenti si impegnerà a rispettare e a far rispettare ai propri associati.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

### Articolo 3 (Organi della Società)

Gli organi dell'Associazione sono:



- o L'Assemblea dei Soci
- o Il Consiglio Direttivo
- o Il Presidente.

### Articolo 4 (Gli associati)

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e siano in possesso dei requisiti più avanti specificati.

Il numero dei soci è illimitato e non sono ammessi soci temporanei.

Nel rispetto delle forme previste dal presente Statuto, gli associati partecipano alla vita associativa con pari diritti e dignità a prescindere



dalla categoria di appartenenza, e sono impegnati al rispetto dello Statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali.

Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative annuali stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali. Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali in vigore.

L'attività di volontariato degli associati nell'ambito dell'Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso.

#### **Articolo 5 (Ammissione degli associati)**

Per ottenere la qualifica di *associato* ogni aspirante deve:

1. presentare la domanda e se minore d'età, questa deve essere controfirmata da un genitore o chi ne fa le veci; la domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo
2. essere di specchiata moralità;
3. pagare la quota annuale di ammissione stabilita.

L'associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento sociale.

#### **Articolo 6 (Perdita della qualifica di Associato e provvedimenti disciplinari)**

La qualifica di associato si perde:

- o per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;

- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tanto meno di parti di quota eventualmente già pagata.
- per morosità nel pagamento della quota annuale o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

Gli associati dichiarati decaduti per morosità, per essere riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate.

A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. l'ammonizione;
2. la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
3. la radiazione.



#### **Articolo 7 (L'Assemblea)**

L'Assemblea degli associati è ordinaria o straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve avvenire a cura del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 Aprile.

La convocazione di assemblee oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli associati aventi diritto a voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria è effettuata con avviso esposto all'albo sociale presso la sede contenente l'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine a:

1. Relazioni e bilanci preventivi e consuntivi;
2. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

3. Qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente statuto o dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine a:

1. Proposte di modifica al presente statuto;
2. Proposta di scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio;
3. Ogni altro argomento posto all'ordine del giorno riservatogli dalla legge o dal presente statuto.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria o straordinaria dell'Associazione con diritto al voto tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote associative. E' ammesso il voto per delega con un massimo di 5 deleghe per associato. L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti degli associati. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.





Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione.

Il Presidente chiama un socio a fungere da Segretario e può nominare due scrutatori.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal Presidente, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori e dovrà essere affisso presso la sede sociale.

### Articolo 8 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre componenti ad un massimo di undici eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati maggiorenni, in regola con il



pagamento delle quote associative. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'associazione.

I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente e uno o due Vice Presidenti. Possono inoltre nominare un Segretario, anche al di fuori del loro ambito.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare consiglieri eletti dall'Assemblea, subentrano in carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio direttivo decade e il Presidente rimane in carica provvisoriamente, al fine di convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Se viene a mancare il Presidente, si procederà ad integrazione del Consiglio con il primo dei non eletti e a rieleggere al suo interno un nuovo Presidente. Non possono far parte del Consiglio Direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari da parte della federazione sportiva o degli enti cui l'associazione sarà affiliata.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

Ogni componente il Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica.

### **Articolo 9 (Attività e poteri del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o con altro mezzo di comunicazione idoneo (fax, sms, e-mail) da recapitarsi almeno tre giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale e di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio. Potrà riunirsi

straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha preseduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei Soci motivandone il diniego;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni; compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci e curarne la pubblicità, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare Contratti di Collaborazione, conferire mandati di consulenza, autorizzare collaborazioni di propri tecnici o atleti con altri sodalizi aventi le medesime finalità dell'Associazione;
- approvare il programma sportivo dell'Associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti;
- deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci; inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa;
- aprire rapporti con gli Istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del Sodalizio.

#### **Articolo 10 (Il Presidente)**

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, dirige la società e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente o i Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

## Articolo 11 (Risorse economiche)

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:



- quote annuali di iscrizione/tesseramento degli associati;
- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o a terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportivo dilettantistiche.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nel caso in cui l'Associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Alla fine di ciascun esercizio, il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio ed il programma vengono depositati presso la sede sociale, a disposizione di quanti tra i soci ne volessero prendere visione.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa determinato, verrà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, legge n. 662/1996, ad altra associazione con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.






### **Articolo 12 (Scioglimento dell'Associazione)**

Lo scioglimento dell'associazione e le decisioni inerenti la devoluzione del patrimonio sono assunte dall'assemblea straordinaria all'uopo convocata secondo le modalità previste all'art. 7.

### **Articolo 13 (Completezza dello Statuto)**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private non riconosciute, nonché le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Danza Sportiva nel caso in cui l'Associazione decida di affiliarsi.

*Il Segretario*



*Il Presidente*

